

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 261 in data 24/02/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER RICERCA RAPIDA ANTIGENI URINARI DI LEGIONELLA E PNEUMOCOCCO E RELATIVA STRUMENTAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER IL LABORATORIO ANALISI PER 36 MESI - IMPORTO PRESUNTO EURO 60.000,00 OLTRE IVA - INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA - CIG 963004220F

Determinazione n. 261 in data 24/02/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER RICERCA RAPIDA ANTIGENI URINARI DI LEGIONELLA E PNEUMOCOCCO E RELATIVA STRUMENTAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER IL LABORATORIO ANALISI PER 36 MESI - IMPORTO PRESUNTO EURO 60.000,00 OLTRE IVA - INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA - CIG 963004220F

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti nell'Atto Aziendale 2015;
- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- a seguito dell'istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue:

ATTESO CHE:

- occorre indire procedura per acquisire offerte per la fornitura di reagenti necessari per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco e relativa strumentazione in comodato d'uso gratuito occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
- la tipologia ed il quantitativo dei test richiesti è il seguente:
 - Antigene urinario LEGIONELLA: presunti 800 test / anno
 - Antigene urinario di PNEUMOCOCCO: presunti 800 test / anno
- con nota protocollo 35389 del 12/12/2022 è stata pubblicata sul sito web aziendale nota "Avviso Pubblico di Consultazione Preliminare di Mercato" invitando gli operatori interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 16 del 23/12/2022;
- entro il suddetto termine sono pervenute le manifestazioni di interesse di n. 2 operatori economici operanti nel settore, acquisite agli atti della S.S. Logistica e Acquisti;

ATTESO che la fornitura in questione non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018, relativo agli anni 2018 e seguenti, per le quali gli Enti del Servizio

Determinazione n. 261 in data 24/02/2023

sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 548, la L. 28/12/2015 n. 208;

RILEVATO che la fornitura in parola è riconducibile al bando “Beni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A. (Area Merceologica “Sanità, ricerca e welfare”);

RITENUTO pertanto:

- di approvare la presente determina a contrarre e conseguentemente indire procedura negoziata mediante Trattativa Diretta sul MePa di Consip S.p.A. per l'acquisto dei reagenti e di quanto necessario per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco e l'acquisizione in comodato d'uso gratuito di strumentazione occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi per un importo presunto Euro 80.000,00 oltre IVA (Euro 60.000,00 per 36 mesi + Euro 20.000,00 per 12 mesi di rinnovo) – CIG 963004220F;
- di approvare i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: lettera di invito, condizioni contrattuali e relativi allegati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
- di pubblicare, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, detti atti di gara sul sito aziendale e, ai fini dell'espletamento della procedura sulla piattaforma informatica MePa di Consip S.p.A.;
- di nominare la Dott.ssa Leila Rossi - Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per la procedura in questione;

DATO infine ATTO che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 D.Lgs.18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019:

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all'1% dell'importo a base di gara, ossia € 800;
- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla Direzione Amministrativa;

VISTO l'art. 32, comma 2 lett. a) e l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

Determinazione n. 261 in data 24/02/2023

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al D. Lgs. 56/2017;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura dei reagenti e di quanto necessario per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco e l'acquisizione in comodato d'uso gratuito di strumentazione occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi – CIG 963004220F;
- 2) di indire conseguentemente, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto specificata;
- 3) di invitare a presentare offerta i due operatori economici che avevano manifestato il proprio interesse rispondendo all'Avviso pubblico di Consultazione Preliminare di Mercato di cui alla nota protocollo 35389 del 12/12/2022, con comunicazioni acquisite agli atti della S.S. Logistica e Acquisti;
- 4) di approvare i seguenti atti allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale: lettera di invito, condizioni contrattuali e relativi allegati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura in questione sarà attivata sulla piattaforma informatica MePa di Consip S.p.A., mediante pubblicazione di Richiesta d'Offerta (RdO);
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara;
- 8) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la somma di Euro 800,00 IVA esclusa derivante dall'assunzione del presente atto, secondo quanto previsto dal "Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 10.8.2018;

Determinazione n. 261 in data 24/02/2023

9) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 261 in data 24/02/2023

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

**ISTRUZIONE OPERATIVA PER L'ACCESSO
DI UTENTI E ACCOMPAGNATORI NELLE
STRUTTURE AMBULATORIALI,
AMMINISTRATIVE E ALTRE ATTIVITA'**

REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE, AUTORIZZAZIONE

	Strutture	Firma
Redazione	SC Direzione Sanitaria di Presidio	
Verifica	SS Qualità e Accreditamento	<i>[Signature]</i>
Approvazione	Area Territoriale SC Direzione delle professioni Sanitarie SC Direzione Sanitaria di Presidio	<i>[Signature: Barbara Biagante]</i> <i>[Signature]</i>
Autorizzazione	Direzione Sanitaria	<i>[Signature]</i>

GRUPPO DI LAVORO

RUOLO	NOME E COGNOME	Firma
Dirigente amministrativo - SC Direzione Sanitaria di Presidio	Dott.ssa Carla Becchi	<i>[Signature]</i>
Dirigente medico SC Direzione Sanitaria di Presidio	Dott.ssa Paola Trevisan	

STATO DELLE REVISIONI

Rev. N.	SEZIONI REVISIONATE	MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE	DATA EMISSIONE
00		1° Emissione	12/ottobre/2021
01	4 - 5.1.2 - 5.1.3 - 5.2 - ALL. 2 bis	Aggiornamento	24/ottobre/2021
02	TUTTE	Aggiornamento	17/giugno/2022
03	6.2 - 7	Aggiornamento organizzativo	30/agosto/2022

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	OBIETTIVO	3
3	DESTINATARI.....	3
4	RIFERIMENTI GIURIDICO NORMATIVI.....	3
5	REGOLE GENERALI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI.....	3
6	DEFINIZIONE UTENZA.....	4
6.1	PAZIENTI AMBULATORIALI	4
6.2	ACCOMPAGNATORI.....	4
6.3	SOGGETTO DIVERSO DAL PAZIENTE O DALL'ACCOMPAGNATORE	4
7	DEFINIZIONE PERCORSO DELL'UTENTE.....	5
8	CONTROLLO GREEN PASS.....	5
4	GESTIONE RECLAMO DELL'UTENZA	7
5	PROTEZIONE DATI PERSONALI.....	7
6	ALLEGATI.....	7

ISTRUZIONE OPERATIVA PER L'ACCESSO DI UTENTI E ACCOMPAGNATORI NELLE STRUTTURE AMBULATORIALI, AMMINISTRATIVE E ALTRE ATTIVITA'

1 PREMESSA

Vista la ripresa delle normali attività sanitarie e l'elevata affluenza di utenti alle strutture ambulatoriali/amministrative, occorre prevedere misure di sicurezza per quanto riguarda l'accesso sia di utenti che di accompagnatori.

2 OBIETTIVO

Definire le modalità operative per l'accesso di utenti e accompagnatori presso le strutture ambulatoriali/amministrative aziendali del Presidio ospedaliero e delle strutture territoriali.

3 DESTINATARI

Gli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nella gestione dell'utenza ambulatoriale del Presidio ospedaliero e delle strutture territoriali.

4 RIFERIMENTI GIURIDICO NORMATIVI

- NOTA REGIONALE del 8/04/2022 Prot. n. 13807 – AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONTACT TRACING E DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
- DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022 N. 24 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA.”
- NOTA REGIONALE “REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA RETE OSPEDALIERA E ALLA RETE TERRITORIALE” DEL 11 MARZO 2022 E “AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONTACT TRACING E DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI” DEL 8 APRILE 2022
- TABELLA “ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTO IL POSSESSO DEL GREEN PASS “BASE”/“RAFFORZATO” IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2022 - https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf [visitato il 12/08/2022]
- NOTA DIRMEI del 18/05/2022 Prot. n. 2022/0093585 RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA ATTIVITA' AMBULATORIALI
- ORDINANZA PONTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 16/06/2022

5 REGOLE GENERALI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI

- l'accesso alla struttura deve avvenire nel rispetto dell'orario di prenotazione della prestazione e non può avvenire prima di 10/15 minuti dall'orario stabilito;
- non può accedere alla struttura chi ha una temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o segni o sintomi di infezione respiratoria;
- **è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina)** per tutta la durata della permanenza presso la struttura, sia per pazienti che per gli accompagnatori, visitatori e soggetti che accedono alle strutture sanitarie per altre motivazioni (solo in casi eccezionali verrà fornita la mascherina a chi ne è sprovvisto);

Sono esentati dall'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- **bambini con età inferiore ai 6 anni;**
- **persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso della mascherina;**
- far rispettare le regole del distanziamento sociale di almeno un metro ed evitare assembramenti nelle sale d'attesa;
- rimuovere dalle sale d'attesa giornali, giochi o altre attrezzature non indispensabili;

- invitare l'utenza alla frequente igienizzazione delle mani e a lasciare la struttura non appena terminata la prestazione.

Presso il varco di accesso del Presidio e delle strutture ambulatoriali è possibile esporre le indicazioni generali per l'utenza (All.1)

6 DEFINIZIONE UTENZA

6.1 PAZIENTI AMBULATORIALI

L'accesso agli utenti per qualunque tipo di prestazione finalizzata alla salvaguardia del diritto alla salute (es. prestazione ambulatoriale, accesso in pronto soccorso, accesso presso punti CUP, accesso ai punti azzurri, ritiro farmaci presso la farmacia ospedaliera ecc..) è sempre garantito, siano essi in possesso di Green Pass o meno.

L'accesso alla struttura deve avvenire nel rispetto dell'orario di prenotazione della prestazione e non può avvenire prima di 10/15 minuti dall'orario stabilito.

6.2 ACCOMPAGNATORI

Per le visite ambulatoriali non è di norma prevista la possibilità di ingresso degli accompagnatori ad eccezione per i pazienti:

- in possesso del riconoscimento di disabilità;
- minori di 18 anni;
- in stato gravidico;
- con barriere linguistiche, disabilità fisica, psichica o cognitiva non certificata ma che richiedano supporto.

Limitare l'accesso ad **un solo** accompagnatore per paziente, fatte salve le situazioni clinico-assistenziali che a giudizio dei clinici di riferimento richiedano la presenza di entrambi i genitori/caregivers.

Per le categorie di pazienti sopra citate, l'accesso dell'accompagnatore è consentito anche senza Green Pass.

6.3 SOGGETTO DIVERSO DAL PAZIENTE O DALL'ACCOMPAGNATORE

Agli altri utenti che non rientrano nelle categorie pazienti ambulatoriali e accompagnatori di cui al punto 6:2, ad esempio, informatori farmaceutici/specialist, tecnici/manutentori, utenti che accedono agli uffici amministrativi per motivi diversi da quelli legati all'attività finalizzata alla salvaguardia del diritto alla salute, visitatori di pazienti ricoverati, l'ingresso se in possesso di:

- Green Pass "rafforzato" rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster);
- Green Pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente alla certificazione che attesti la negatività di un test antigenico/molecolare eseguito fino a 48 ore precedenti l'accesso;
- certificazione di esenzione con QR Code (in caso di esenzione dalla vaccinazione anti COVID) unitamente alla certificazione che attesti la negatività di un test antigenico/molecolare eseguito fino a 48 ore precedenti l'accesso.

Per quanto riguarda le regole di accesso al personale volontario e visitatori di pazienti ricoverati, fare riferimento alla procedura aziendale specifica.

7 DEFINIZIONE PERCORSO DELL'UTENTE

L'operatore preposto:

1. controlla la prenotazione/motivazione dell'accesso dell'utente presso la struttura aziendale;
2. controlla che l'utente stia utilizzando correttamente il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina);
3. ricorda le regole previste per la prevenzione del contagio da Sars Cov-2 (igienizzazione delle mani, corretto posizionamento mascherina e distanziamento sociale).

Se temperatura corporea superiore a 37.5°C, l'utente non può accedere alla struttura ambulatoriale/amministrativa. Prima di allontanare l'utente stesso, contattare il reparto o ambulatorio di riferimento.

In caso di presenza di un accompagnatore, l'operatore preposto:

1. controlla che l'utente risponda alle caratteristiche previste di cui al punto 6.2; nel caso in cui non vi sia corrispondenza, l'operatore non permette l'accesso dell'accompagnatore alla struttura;
2. controlla che l'utente stia utilizzando correttamente il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina);
3. ricorda le regole previste per la prevenzione del contagio da Sars Cov-2 (igienizzazione delle mani, corretto posizionamento mascherina e distanziamento sociale).

In caso di ingresso di soggetto diverso dal paziente ambulatoriale o accompagnatore l'operatore preposto:

1. controlla, mediante l'app Verifica C-19 settata sulla modalità "Visitatori RSA", la validità del Green Pass (o la certificazione di esenzione da vaccinazione anti Sars-Cov-2) e, se previsto, l'esito **negativo** del tampone eseguito;
2. controlla che l'utente stia utilizzando correttamente il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina).

Se temperatura corporea superiore a 37.5°C, l'utente non può accedere alla struttura ambulatoriale/amministrativa.

8 CONTROLLO GREEN PASS

Lo svolgimento dell'attività di controllo dovrà essere effettuato tramite l'APP denominata "VerificaC19" che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo, con le modalità che seguono.

L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:

- a) Validità della Certificazione Verde (Green Pass)
- b) Nome cognome e data di nascita dell'intestatario

Per accertare l'identità dell'interessato, se non personalmente conosciuto, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.

L'incaricato al controllo della certificazione verde viene designato attraverso formale lettera di incarico:

- per le Ditte esterne: Datore di lavoro/Responsabile del Trattamento Dati Personali Esterno per l'ASLBI
- per i dipendenti dell'ASL: dal Responsabile della Struttura delegato al Trattamento dei Dati Personali

SEDI	GIORNI	ORE	CONTROLLO
OSPEDALE – INGRESSO PRINCIPALE	LUN-VEN	6,45 - 19	DITTA ESTERNA (portineria/guardia)
	SAB - DOM (solo centro vaccinale e visitatori degenze)	9 - 15	DITTA ESTERNA

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ISTRUZIONE OPERATIVA PER L'ACCESSO DI UTENTI E ACCOMPAGNATORI NELLE STRUTTURE AMBULATORIALI, AMMINISTRATIVE E ALTRE ATTIVITA'

OSPEDALE – INGRESSO -1 SATELLITE OVEST (PALESTRE MEDICINA RIABILITATIVA)	LUN – VEN	8 - 16	PERSONALE AMMINISTRATIVO/PERSONALE DELLA PORTINERIA/GUARDIA
OSPEDALE – INGRESSO RAMPA FARMACIA PER DISTRIBUZIONE DIRETTA AD UTENTI CON GRAVI DISABILITA'	LUN - VEN	SU APPUNTAMENTO	PERSONALE INCARICATO DAL DIRETTORE DELLA FARMACIA
VIA CARACCIO 26	LUN-VEN	7,15 - 15	PORTINERIA/GUARDIA
VIA CARACCIO 24 - NPI	LUN-VEN	7,15 - 15	PERSONA INDIVIDUATA DAL RESPONSABILE (DOTT.SSA PATRINI)
VIA CARACCIO 4 - CONSULTORIO	LUN-VEN	7,15 - 15	PERSONA INDIVIDUATA DAL RESPONSABILE (DOTT.SSA MASTURZO E BRAGANTE)
DIP. PREVENZIONE	LUN-VEN	8,30 - 15,45	AMMINISTRATIVO DIPENDENTE ASL
BIVER (CENTRO VACCINALE)	LUN – VEN SAB	8 – 18.30 9 -14	AMMINISTRATIVO DIP. PREVENZIONE ASL
CSM - BIELLA	LUN - VEN	8 - 17,30	PERSONA INDIVIDUATA DAL RESPONSABILE (DOTT. MERLI)
CSM - COSSATO	LUN - VEN	8 - 17,30	PERSONA INDIVIDUATA DAL RESPONSABILE (DOTT. MERLI)
SERD - BIELLA	LUN - MER - VEN	9 - 15;30	GUARDIA
SERD - COSSATO	MAR-GIO	9 – 12.30 Pom Chiuso	GUARDIA
	LUN - VEN	9 - 16	GUARDIA
	MAR - MER - GIO	9 - 17	GUARDIA
MONGRANDO	MAR - MER	8,15 - 13,30	AMMINISTRATIVO E SANITARIO PER LE RISPETTIVE PRATICHE
CAVAGLIA'	LUN - GIO - VEN	8,15 - 12	
	LUN - VEN	8,15 - 13	
	LUN - MER	8,15 - 13,30	
ANDORNO MICCA	MAR - GIO - VEN	8,15 - 12	
VIGLIANO	LUN - VEN	8 - 13	
		App. su prenotazione	
PONZONE	LUN - MER - VEN	8,30 - 12,30	
	MAR - GIO	13,30 - 15	
VALLE MOSSO	LUN - MERC	13,30 - 15	
	MAR - GIO	8,30 - 12,30	
	LUN - VEN	6,45 - 7,30 per la parte del solo punto prelievi	COOPERATIVA
	LUN - VEN	8,00 - 15,42	AMMINISTRATIVO INVIATO DAL DIP. PREVENZIONE
COSSATO CASA DELLA SALUTE	LUN - VEN	13,30 - 19	PORTINAIO
COSSATO VIA PARUZZA (medicina riabilitativa)	LUN - VEN	8 - 16	PERSONA INDIVIDUATA DAL RESPONSABILE (DOTT.SSA RUSCA)
	LUN - VEN	20 - 8	MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	SAB - DOM	H24	MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
AMBULATORI INFERMIERISTICI /CENTRI PRELIEVO TERRITORIALI			INFERMIERE PRESENTE PRESSO IL AMBULATORIO/CENTRO

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

4 GESTIONE RECLAMO DELL'UTENZA

L'operatore, nel caso in cui l'utente/cittadino voglia sporgere reclamo formale, segnala che si dovrà rivolgere all'URP.
La presa in carico dell'URP avverrà secondo le modalità aziendali vigenti.

5 PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativo alla presente procedura verrà effettuato in adempimento alla normativa sulla protezione dei dati vigente: Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196-"Codice in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal D.LGS. 10 agosto 2018 n.101, con particolare riferimento all'applicazione dell'art.32 del GDPR relativo all'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il registro dei trattamenti sarà aggiornato con l'inserimento della scheda di trattamento e l'elenco delle persone autorizzate alla verifica. L'informativa ex art. 13 del GDPR sarà pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale dell'ASL BI e ne sarà data idonea comunicazione ai soggetti interessati.

6 ALLEGATI

All. 1 - MOD.IO.14/2022_COV.V.00.01 - Cartello informativo

**ISTRUZIONE OPERATIVA PER L'ACCESSO
DI UTENTI E ACCOMPAGNATORI NELLE
STRUTTURE AMBULATORIALI,
AMMINISTRATIVE E ALTRE ATTIVITA'
ALLEGATO 1 - CARTELLO INFORMATIVO**



REGOLE GENERALI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI

- L'accesso alla struttura deve avvenire nel rispetto dell'orario di prenotazione della prestazione (**non prima di 10/15 minuti dall'orario stabilito**)
- E' **obbligatorio** l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) **per tutta la durata della permanenza** presso la struttura, sia per pazienti che per gli accompagnatori, visitatori e soggetti che accedono alle strutture sanitarie per altre motivazioni
- Non può accedere alla struttura chi ha una temperatura superiore a 37.5°C o sintomi di infezione respiratoria
- E' obbligatorio rispettare le **regole del distanziamento** sociale di almeno un metro ed **evitare assembramenti** nelle sale d'attesa
- Igienizzare le mani frequentemente
- Lasciare la struttura non appena terminata la prestazione

REGOLE GENERALI PER L'ACCESSO DEGLI ACCOMPAGNATORI

Per le visite ambulatoriali **non è di norma prevista** la possibilità di accesso degli accompagnatori ad eccezione dei casi sotto elencati:

- in possesso del riconoscimento di disabilità;
- minori di 18 anni;
- in stato gravidico;
- con barriere linguistiche, disabilità fisica, psichica o cognitiva non certificata ma che richiedano supporto.

E' consentito l'accesso **di 1 solo accompagnatore** a minori, disabili e utenti fragili non autosufficienti anche senza Green Pass.

La permanenza degli accompagnatori nelle sale di attesa del PS, dei reparti della struttura ospedaliera e territoriali, delle aree ambulatoriali e del centro prelievi è consentita solo ai soggetti in possesso del Green Pass base.

Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000

Alla A.S.L. BI
S.S. Logistica e Acquisti
Via dei Ponderanesi, 2
13875 PONDERANO BI

RDO- Richiesta di offerta telematica tramite CONSIP S.p.A.

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura in comodato d'uso gratuito di strumentazione e acquisto dei relativi reagenti necessari per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi – CIG 963004220F

Il sottoscritto nome _____ cognome _____
nato a (città) _____ prov. _____ il _____
cod. fiscale _____ cittadinanza (solo se straniera) _____
in qualità di Titolare/legale rappresentante/procuratore
dell'Impresa concorrente _____
con sede legale in via _____ città _____
prov. _____ cap _____
P.IVA _____ Cod. fiscale _____
tel _____ fax _____
e-mail _____ pec _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,

d i c h i a r a

1. che la fornitura **risulta possedere TUTTE le caratteristiche tecniche minime essenziali, a pena di esclusione, previste nella lettera di invito per cui la mancanza anche di un solo requisito comporterà l'esclusione dalla procedura;**
2. di aver preso visione di tutti gli atti di gara e relativi allegati e di accettarli;
3. che adotterà tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008;
4. che l'offerta è stata formulata autonomamente in capo ad un unico centro decisionale tenuto conto degli oneri dovuti per la sicurezza e che i prezzi offerti in gara sono sufficientemente remunerativi;
5. che l'offerta presentata ha validità minima di 180 gg. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta;
6. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non avere procedimenti in corso;
7. l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
8. di non trovarsi nella condizione di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla vigente normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 218/2012;

9. che è in regola con i pagamenti contributivi di legge previsti al fine del rilascio regolare del **DURC** e che la Ditta si impegna a fornire i relativi dati necessari;
10. di aver preso esatta visione di quanto prescritto nella lettera di invito e suoi allegati e di accettare incondizionatamente quanto in essa indicato;
11. che ai fini della **tracciabilità finanziaria** di cui alla Legge 136/2010 si impegna a comunicare i dati necessari, **a pena di nullità del contratto**;
12. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica sono:
per ciascun nominativo indicare:
cognome e nome
nato a _____ in data _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____
carica ricoperta : rappresentante/legale direttore tecnico socio

data _____

firmato _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità.

Si allega documento di identità in corso di validità

ALLEGATO 1

*Specifiche minime per la formulazione di contratto d'appalto o contratto d'opera
ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26*

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

Le presenti "condizioni generali d'appalto" costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

1 L'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008.

2 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.

Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni interne emesse dall'azienda committente il lavoro.

3 L'azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad esempio DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti).

4 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l'osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 del sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche partecipando a riunioni di coordinamento.

5 L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi.

6 L'azienda appaltatrice si assume l'obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni contratto, a comunicare all'azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall'azienda appaltatrice al fine di **garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza** delle maestranze dell'impresa appaltatrice.

7 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.

8 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo specifico appalto

ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi.

9 Per tutto quanto precede, l'azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice.

Anche per quanto sopra esposto, l'azienda appaltatrice si assume l'onere di tutte le necessarie coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell'inizio dei lavori.

10 L'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

**Per l'IMPRESA
(timbro e firma)**

.....

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

Il sottoscritto: _____

In qualità di: _____

Della Ditta: _____

al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea documentazione):

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato);

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (fornire anche un recapito telefonico/e-mail)

4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l'esecuzione dell'appalto:

5. Tipo e caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto:

(specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di coordinamento).

6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori:

7. Informazioni dettagliate :

- sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l'esecuzione dei lavori

- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare

- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di sicurezza)

- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono adottare

8. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.)

**Per l'IMPRESA
(timbro e firma)**

.....

<p>Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali (D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)</p>

Io sottoscritto/a :

In qualità di :

della Ditta:

DICHIARO

- Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato 1)
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione dell'appalto di interesse.

Timbro e firma

.....

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – *General Data Protection Regulation*, è destinata agli operatori economici (persone fisiche o soggetti che operano in nome e per conto di persone giuridiche) che partecipano alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere dell'*Azienda Sanitaria Locale di Biella* (in seguito "ASL di Biella").

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'*ASL di Biella*, con sede in *Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano*, tel.: **015-15151**, fax: **015-15153545**, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, sito internet: www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.: **01810260024**.

2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è **SLALOM CONSULTING s.r.l.**, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it.

3. Tipologia dei dati raccolti

Nell'ambito della procedura di gara per la conclusione di contratti di fornitura di lavori, beni e servizi, l'*ASL di Biella* tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione o contenuti nei documenti acquisiti da altre pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli adempimenti di Legge e, in particolare:

- **I dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e **giudiziari** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) **del Titolare dell'impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;**
- ove previsto dalla Legge, **i dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e **giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale);
- **i dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e **giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale).

4. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura (ivi compresa la pubblicazione della graduatoria e dei verbali di gara) e, pertanto, a:

- valutare i requisiti di ammissibilità alla procedura con riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell'impresa e agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa applicabile in materia di settore;
- verificare l'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- consentire all'impresa di prendere parte alle varie fasi dell'iter di selezione.

5. Base giuridica del trattamento

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono:

- **art. 6, par. 1, lett. c) GDPR**, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- **art. 6, par. 1 lett. e) GDPR**, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- **art. 9, par. 1, lett. g) GDPR**, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante [...];

6. Modalità di trattamento

I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all'art 5 del GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

7. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 risulta necessario. La mancata comunicazione degli stessi pregiudica, pertanto, la partecipazione dell'operatore economico alla procedura di selezione e l'ammissione dello stesso alle successive fasi.

8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni all'organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a:

- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l'autorità del medesimo e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni

assegnate;

- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità (componenti della commissione esaminatrice);
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell'unione e/o dello Stato membro;
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell'ambito di specifica indagine, conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).

I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella sezione "Amministrazione Trasparente", prevista dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

9. Trasferimento dei dati personali

I dati personali non sono trasferiti in paesi extra-UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle modalità consentite dalla Legge vigente, quali:

- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea;
- adozione di Norme vincolanti d'impresa autorizzate dall'Autorità Garante;
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA).

10. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR, comma 1, lett. e), nonché degli obblighi di Legge cui è tenuto il Titolare.

11. Diritti dell'interessato

I partecipanti alla procedura di gara hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti:

- l'accesso ai dati personali *ex art. 15 GDPR, diritto di accesso*;
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti *ex art. 16 GDPR, diritto di rettifica*;
- la cancellazione dei dati personali *ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all'oblio*;
- la limitazione del trattamento dei dati *ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento*;
- la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico *ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati*;
- la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali *ex art. 21 GDPR, diritto di opposizione*.

Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:

- raccomandata A/R all'indirizzo: **Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano**;
- PEC: **ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it**.

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante

L'interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di:

- proporre **reclamo** all'Autorità di controllo dello stato di residenza (*ex art. 77 Reg. n. 679/2016*), secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018;
- rivolgere una **segnalazione** all'Autorità di controllo *ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018*.

Allegato offerta economica

Fornitura reagenti necessari per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco e relativa strumentazione in comodato d'uso gratuito occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi - CIG 963004220F

Ragione Sociale Ditta offerente: _____

STRUMENTAZIONE in COMODATO d'USO GRATUITO

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'

REAGENTI E QUANTO NECESSARIO PER ESEGUIRE I SEGUENTI TEST:

Antigene urinario LEGIONELLA: presunti 2000 test / anno

Antigene urinario di PNEUMOCOCCO: presunti 2000 test / anno

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO PER <u>12 MESI</u> IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO per <u>36 MESI</u> IVA ESCLUSA

IMPORTO TOTALE - IVA esclusa

€

Sconto percentuale su listino per l'eventuale acquisto di materiale non preventivato

____%

Offerta n. _____ del _____

Oneri aziendali di sicurezza RICOMPRESI nel prezzo totale della fornitura

€ _____

Allegare documento di identità

Firma del Legale Rappresentante

	Descrizione del prodotto	Codice catalogo prodotto	Codice alternativo del fabbricante	Nome del fabbricante	il fornitore è anche il fabbricante SI / NO	N°iscrizione Banca dati Ministero	N°iscrizione al Repertorio	Classe CND (se prevista)	Data di immissione in commercio mese / anno	Se il prodotto NON è in banca dati - precisare con quale modalità è stata rispettata la richiesta normativa di comunicazione al Ministero della Salute		Dispositivo conforme alla Direttiva Europea 93/42/CE	Se il dispositivo è in classe "I" e commercializzato all'estero, indicare la Banca dati estera e N° d'iscrizione
										comunicazione cartacea SI / NO	comunicazione per via telematica attraverso la vecchia banca dati dei Dis. Medici SI / NO		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
									Firma del legale rappresentante della Ditta (ai sensi del D.P.R. 445/2000)				



AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Regione Piemonte
Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 PONDERANO (BI)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 29/12/2022

Codice documento: 1054

Denominazione appalto: **Fornitura strumentazione e reagenti per ricerca rapida antigeni urinari di legionella e pneumococco**

Ditta/e appaltatrice/i:

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto del documento

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza. Tale documento, sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi. In nessun caso esso sostituisce gli adempimenti documentali (Piano di Sicurezza e Coordinamento) eventualmente previsti nel caso in cui le lavorazioni abbiano luogo nell'ambito di un cantiere temporaneo e mobile soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il documento si articola nei seguenti punti:

- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

Il documento deve essere trasmesso a tutti i soggetti responsabili interessati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto; l'appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere il documento ad ogni eventuale subappaltatore o altro soggetto a cui sono affidate parte delle attività nel rispetto della normativa vigente.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

1.3 Criteri di valutazione

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della committenza, può determinare:

- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente;
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti

dalle lavorazioni dell'appaltatore.

I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo).

Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile.

Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

2. SOGGETTI DELL'APPALTO

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

2.1 Ditte appaltatrici

2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Logistica e Acquisti

2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di seguire i lavori oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Ingegneria Clinica

2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento

L'appalto dei lavori è finalizzato alla fornitura in comodato d'uso gratuito di una strumentazione per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi.

La fornitura dovrà comprendere:

- 1) la strumentazione in comodato d'uso con annessa consegna "al piano", installazione e collaudo
- 2) collegamento ad impianti tecnologici necessari per il corretto e sicuro utilizzo delle tecnologie fornite;

- 3) i materiali di consumo (reagenti) e accessori ;
- 4) l'assistenza tecnica e la manutenzione "full risk" (ordinaria, straordinaria, preventiva e di emergenza);
- 5) smaltimento, trasporto e facchinaggio;
- 6) i corsi di addestramento e formazione;
- 7) aggiornamento tecnologico delle apparecchiature e/ o materiali forniti ecc..

Per le caratteristiche specifiche dell'intervento oggetto della fornitura, si rimanda al capitolato speciale di gara con il relativo allegato.

Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere opportunamente segnalate in dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Gli ambienti direttamente interessati dalle attività oggetto del presente appalto sono le aree (reparti/servizi/aree tecniche ecc.) interne al Nuovo Ospedale degli Infermi ubicato in Via dei Ponderanesi 2 a Ponderano (BI) , che sono oggetto delle attività previste ed espressamente indicate nel capitolato di appalto dei lavori a cui si rimanda per i dettagli. Nello specifico le apparecchiature saranno installate presso il Laboratorio Analisi situato al piano terra zona sud-est del Presidio Ospedaliero di Ponderano.

E' previsto inoltre che gli operatori e le eventuali attrezzature transitino lungo i percorsi esterni (cortili, parcheggi, ...) ed interni alla struttura (corridoi, scale, altre aree comuni) per raggiungere il reparto di destinazione della apparecchiatura.

Non è prevista la necessità di spogliatoi per i lavoratori della ditta appaltatrice e potranno essere utilizzati i servizi igienici disponibili nell'area oggetto dell'intervento.

3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

E' previsto solo l'intervento di personale dipendente della ditta appaltatrice per tutte le fasi lavorative previste durante il periodo contrattuale.

In caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmettere il presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito.

3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

La durata del contratto avrà decorrenza dalla data di collaudo positivo e si concluderà decorsi 36 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Le modalità operative e le durate complessive dell'intervento sono definite dal capitolato di appalto a cui si rimanda per eventuali dettagli.

3.5 Attrezzature utilizzate

E' previsto l'utilizzo di utensili portatili manuali di vario tipo e di attrezzi specifici necessari all'esecuzione degli interventi e delle verifiche previste.

In caso di trasporto delle attrezzature è possibile l'uso di carrelli, transpallet manuali o altri ausili meccanici.

Per i lavori eseguiti in altezza, se presenti, dovranno essere utilizzate scale a norma o altri ausili a norma di legge.

Non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature di lavoro di proprietà dell'ASL; eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, a tale previsione dovranno essere trattate in ottemperanza all'art. 72 del D.Lgs. 81/2008.

3.6 Prodotti chimici utilizzati

Non si prevede l'uso di prodotti chimici durante le operazioni di consegna e posa dell'apparechiatura.

In caso di utilizzo di reagenti chimici , l'appaltatore dovrà fornire tutte le schede di sicurezza previste dalla legge vigente, per la relativa valutazione dei rischi di interferenza e per poter stabilire le misure di prevenzione e protezione che verranno integrate nel presente documento.

3.7 Individuazione delle fasi più critiche

In linea generale si ritiene che le situazioni di maggior criticità dal punto di vista dei rischi di interferenza, sono attribuibili a tutte quelle lavorazioni che possono essere svolte in ambienti di lavoro nelle cui vicinanze non è possibile sospendere completamente altre attività lavorative in corso, svolte sia da personale ASLBI che da personale di altre ditte, presenti nei medesimi ambienti.

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento, dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.

Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, ripari/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'incaricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
 - > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
 - > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
 - > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli del reparto/servizio

4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Fattore di rischio: **Agenti biologici**

Analisi del rischio

Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari, ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc.

Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei

Misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai rischi del virus SARS COV-2 è necessario adottare le precauzioni necessarie e le indicazioni fornite a livello nazionale.

Per quanto concerne l'attuale emergenza sanitaria, bisogna rispettare e seguire le indicazioni riportate nella documentazione allegata al presente DUVRI ed in particolare:

- Accesso strutture ASL BI

Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di limitazione di accesso ai locali del reparto.

Evitare l'accesso a locali e percorsi che non siano quelli stabiliti per il trasporto delle attrezzature e per il montaggio delle stesse.

L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro

seguenti settori: Malattie infettive, DEA, Blocco Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio. Una delle possibili fonti di agenti biologici a trasmissione ematica è rappresentato da eventuali contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti. In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia).

esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto/servizio che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto;

- rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.

In caso di esposizione è necessario segnalare immediatamente l'evento al referente dell'Azienda Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

Il personale dell'ASL incaricato di seguire l'intervento comunicherà agli operatori della ditta appaltatrice lo stato della strumentazione in relazione ai processi di sanificazione e disinfezione a cui gli stessi sono stati sottoposti.

Fattore di rischio: Agenti chimici

Analisi del rischio

All'interno dell' A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.

Nell'ambito del nuovo ospedale di Biella, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:

- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro trasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia, cardiologia)
- farmacia,
- officine (vernici, malte, colle, solventi).

Si segnala inoltre che all'interno dell'ospedale vengono utilizzati in vari reparti gas medicali (ossigeno, aria medica, anidride carbonica) distribuiti tramite impianti centralizzati e tramite bombole in pressione.

Nel cortile esterno del nuovo ospedale sono ubicati e segnalati da apposita cartellonistica:

- il deposito di gas medicinali posto interamente all'esterno, sulla zona retrostante l'isola tecnica (confine Est del complesso ospedaliero)
- Il deposito di sostanze infiammabili è ubicato nel

Misure di prevenzione e protezione

Tutti i prodotti chimici devono essere utilizzati adottando tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Utilizzare i prodotti chimici esclusivamente areando i locali durante e dopo l'uso.

Prevedere e predisporre la lavorazione nell'orario in cui l'attività si ferma e la presenza di persone è nulla.

E' necessario prestare la massima attenzione a non interferire con l'attività circostante che può determinare rischi in tal senso. Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale di reparto.

piano seminterrato del corpo satellite soprannominato day-hospital est

In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antiblastici. I farmaci antiblastici vengono preparati in un apposito locale ubicato presso la Farmacia Ospedaliera e la cui somministrazione avviene presso i seguenti reparti (in ordine di intensità di utilizzo):

- Day Hospital Oncologia
- Oncologia/Ematologia
- Urologia (reparto e ambulatorio).

Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:

- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali.

Il rischio indotto dall'appaltatore è invece legato all'impiego delle sostanze e dei preparati che costituiscono i kit diagnostici forniti oltre a quelli utilizzati nelle procedure di pulizia, disinfezione e manutenzione delle strumentazioni.

Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale rischio di interferenza deve essere preventivamente segnalata al personale incaricato di seguire i lavori ai fini di una immediata valutazione.

E' inoltre da considerarsi l'eventuale rischio insorgente dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre ditte appaltatrici.

Il Laboratorio analisi è sede di utilizzo di numerosissimi prodotti chimici prevalentemente utilizzati per i sistemi di diagnostica. Altri agenti chimici da considerare sono i rifiuti costituiti dagli scarichi delle apparecchiature di laboratorio.

Fattore di rischio: Incendio

Analisi del rischio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.

Gli interventi tecnici sono sia una possibile sorgente di innesco a causa di talune lavorazioni (ad es. saldature, molature, ecc.) sia per la possibile introduzione di quantità anche rilevanti di materiale combustibile o, peggio, infiammabile.

In condizioni di normalità il rischio è compensato dall'adozione di misure di prevenzione primaria atte ad evitare che si creino situazioni di pericolo (ad es. limitati quantitativi di prodotti infiammabili, divieto d'uso di fiamme libere, ecc.) L'operatività di una qualsiasi attività lavorativa, incrementa in modo rilevante il rischio di incendio in quanto una parte di

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il

queste misure preventive non può essere attuata o conservata. Un cantiere di lavoro infatti introduce alcuni potenziali pericoli di innesco o di sviluppo di un incendio tra i quali si individuano in particolare:

- Possibile introduzione nell'area di cantiere di materiali combustibili ed infiammabili
- Esecuzione di operazioni che comportano l'utilizzo di fiamme libere, ad esempio fumo di sigaretta, saldature ad arco e/o a fiamma ossiacetilenica, uso di mole abrasive o attrezzature che generano scintille.
- Interventi sulle linee di gas come l'ossigeno (comburente) o metano (combustibile).

propagarsi dell'incendio.

- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.

- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).

Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:

- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :

non utilizzare attrezzature danneggiate.

- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.

- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.

- Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.

Verrà consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere presa in visione dal ogni lavoratore della Ditta che opererà all'interno del nuovo presidio ospedaliero.

Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza.

Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

Fattore di rischio: Interfacciamento con impianti tecnologici

Analisi del rischio

E' previsto l'uso degli impianti elettrici aziendali per il funzionamento di attrezzature elettriche da usare per l'esecuzione degli interventi manutentivi e per l'alimentazione primaria delle apparecchiature fornite. Un potenziale rischio può anche derivare da uno scorretto interfacciamento con l'impianto esistente (amperaggio della presa, cavo ed accessori di collegamento, ecc.)

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale tecnico dell'ASL BI incaricato di seguire i lavori, che indicherà le modalità e i punti di alimentazione elettrica utilizzabili e disponibili in base alla potenza elettrica richiesta.

Fattore di rischio: Interferenza con impianti tecnologici

Analisi del rischio

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici è relativo alle seguenti situazioni ipotizzabili:

- Interferenza con interruttori o altri componenti impiantistici dei servizi che sono in funzione all'interno del locale interessato dai lavori
- Interferenza con apparecchiature elettriche (quadro elettrico e linee in tensione) presenti nel locale.

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici può essere presente anche nel caso si renda necessario l'esecuzione di perforazioni su muri o pavimenti in cui sono presenti linee di impianti tecnologici sotto traccia.

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione a non interferire con tubazioni varie (impianto elettrico, idrico, distribuzione ossigeno, ecc...) visibili e non, presenti nella zona di lavoro: riferirsi sempre al personale della Committenza prima di effettuare qualsiasi intervento al fine di poter coordinare l'intervento di altro personale qualificato.

Fattore di rischio: Investimento da parte di attrezzature in movimento*Analisi del rischio*

All'interno del Presidio Ospedaliero la movimentazione di materiale avviene tramite attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari, ecc...), anche la movimentazione di persone avviene tramite attrezzature su ruote (letti, barelle, ecc); il transito soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento; il rischio è ipotizzabile nel caso in cui vi sia, nell'area di transito dell'operatore, la contestuale movimentazione di materiali su mezzi o altre attrezzature.

Il trasporto da parte dell'appaltatore di materiali all'interno del presidio, viceversa, è una fonte di rischio per il personale ASL BI e l'utenza della struttura.

Anche le aree esterne sono zone di passaggio di numerose autovetture e automezzi.

Misure di prevenzione e protezione

Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione.

All'interno dell'ospedale la conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori.

Prestare la massima attenzione in concomitanza del passaggio di persone e al trasporto di materiali su particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione.

Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista (portata di carico, altezza, larghezza, ecc...).

Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate.

Fattore di rischio: Limitazione delle vie di transito e fuga*Analisi del rischio*

La movimentazione dei materiali può causare interferenza con le vie di passaggio interne ed esterne. Pertanto durante l'esecuzione dei lavori è possibile che siano ristrette o chiuse le vie di fuga o di esodo (scale e corridoi) nelle zone interessate dalla movimentazione o stazionamento temporaneo dei materiali.

I passaggi, le vie di transito e le uscite di sicurezza devono sempre essere mantenute libere da ogni tipo di ostacolo.

Misure di prevenzione e protezione

In caso di chiusura parziale o totale delle vie di fuga o di esodo dovrà essere disposta una segnaletica supplementare e non definitiva che indicherà le vie di fuga e/o l'uscita di sicurezza alternativave opportunamente individuate prima dell'inizio dei lavori.

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale; merci, attrezzi, imballi, o altro non devono creare intralcio al passaggio.

Le vie di esodo non devono essere intralciate da ostacoli che ne riducano in modo sensibile il passaggio o che costituiscano impedimento anormale del flusso delle persone in caso di emergenza.

Fattore di rischio: Movimentazione carichi*Analisi del rischio*

Le operazioni di scarico e trasporto di materiale e attrezzature presuppone la movimentazione di oggetti di peso rilevante.

Detta movimentazione dovrà avvenire in piena sicurezza onde evitare rischi per il personale ASL BI e ditte esterne eventualmente presenti durante le operazioni.

Misure di prevenzione e protezione

Detta movimentazione dovrà avvenire in piena sicurezza onde evitare rischi per il personale ASL BI ed altre ditte che possono essere interessate dalle operazioni.

Pertanto si raccomanda l'utilizzo di idonee attrezzature e la stabilizzazione dei carichi durante le operazioni di movimentazione, la perimetrazione delle aree di scarico e l'interdizione alle aree di scarico e trasporto dei carichi alle persone non autorizzate.

Fattore di rischio: Scivolamento e caduta*Analisi del rischio*

Il rischio di scivolamento e caduta è presente durante l'esecuzione di attività svolte su superfici di calpestio rese sdruciolevoli da agenti atmosferici o scivolose per la presenza di umidità o acqua superficiale (es.

Misure di prevenzione e protezione

Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente prevede (segnaletica di avvertimento, D.P.I. e procedure di sicurezza specifiche)

Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la

lavaggio pavimenti, ecc).

Tale rischio può essere presente in ambienti ove, a causa delle lavorazioni effettuate, il pavimento può essere bagnato o sdruciolevole per la presenza di particelle solide

Sono anche presenti aree interne ed esterne che possono avere:

- superfici calpestabili non uniformi;
- presenza di ostacoli lungo il percorso.

Inoltre un generico rischio di caduta è dovuto alla presenza di scale.

segnalazione di pavimenti bagnati.

Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature antinfortunistiche).

Tutte le scale utilizzate dovranno essere a norma di legge (vedi UNI EN 131)

e dovranno essere utilizzate con la massima attenzione e precauzione da parte di personale idoneo.

Fattore di rischio: Taglio e puntura da attrezzature di lavoro

Analisi del rischio

Il rischio di interferenza può essere individuato in due situazioni distinte:

- abbandono accidentale di materiale tagliente nelle aree di lavoro;
- possibile presenza di presidi sanitari potenzialmente contaminati (es. aghi) accidentalmente abbandonati nelle aree di lavoro (vedere "Rischio Biologico")

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione durante le operazioni da svolgere, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dalla normativa vigente.

4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuazione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.

Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.

Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.

4.4 Individuazione dei costi delle misure per la riduzione dei rischi di interferenza


L'importo dei costi delle misure di prevenzione e protezione necessarie per la riduzione dei rischi di interferenza nell'ambito del presente appalto è stato valutato in:

TOTALE COSTI PER MISURE DI INTERFERENZA: 44,14 [€/anno]



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

PATTO DI INTEGRITA' TRA ASL BI E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTUALE

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Società _____ con sede legale in _____,

Via _____ codice fiscale/P.IVA _____,
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori _____

(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: _____)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1


Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
 2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
 3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
 4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
-



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06 e s.m.i.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE

Per la ditta

Per ASL BI

S.S. Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, Prot. n. LR/mb	Publicazione RdO sul MePa di Consip
---	-------------------------------------

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura in comodato d'uso gratuito di strumentazione e acquisto dei relativi reagenti necessari per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi - CIG 963004220F.

Questa Azienda deve provvedere all'acquisizione in comodato d'uso gratuito di strumentazione e acquisto dei relativi reagenti necessari per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi, oltre opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

A tal fine, in esecuzione all' Avviso Pubblico di Consultazione Preliminare di Mercato" - protocollo n. 35389 del 12/12/2022, si chiede a codesta Spettabile Ditta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50 del 18/04/2016, di formulare la propria migliore offerta di quanto meglio specificato negli articoli successivi alle seguenti condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente : CIG 963004220F.

ART. 1 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura è la fornitura in comodato d'uso gratuito della seguente strumentazione, oltre all'acquisto dei reagenti e di quanto necessario per la ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME, a pena di esclusione:**STRUMENTO:**

- tecnologia a immunofluorescenza;
- accesso random, o accesso casuale;
- lettura automatica;
- certificazione CE IVD;
- rilevazione di sierotipi di legionella di tipo 1 e differenti dal sierotipo 1

Tipologia di test richiesti:

- **Antigene urinario LEGIONELLA: presunti 800 test / anno**
- **Antigene urinario di PNEUMOCOCCO: presunti 800 test / anno**

L'importo presunto per 36 mesi, è stimato in Euro 60.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 600,00 di oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D. Lgs.9/04/2008 n. 81), non soggetti a ribasso.

La durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all'esito della presente procedura, è di 36 mesi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 20.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La quantità indicata è da ritenersi non vincolante per l'A.S.L. BI, potrà subire variazioni a seconda delle effettive necessità degli utilizzatori. A tal proposito la Ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento del suddetto quantitativo nei limiti previsti dall'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo).

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è ammessa agli operatori economici che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori muniti di potere di rappresentanza; in tal caso dovrà essere allegata copia conforme dell'originale della relativa procura;
- possiedono i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 D. Lgs. 50/2016 (art. 2.1).

ART. 2.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata a pena di esclusione agli Operatori economici in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di seguito individuato ai sensi degli artt. 83, 86 e Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016:

- possesso, da parte dei prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche minime elencate nella sottostante tabella (Allegato XVII, parte II, lett. k, sub i).

Il possesso di tali requisiti dovrà essere attestato mediante presentazione di apposita dichiarazione di possesso dei Requisiti Tecnici Minimi Essenziali, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante.

REQUISITI TECNICI MINIMI ESSENZIALI A PENA DI ESCLUSIONE dello strumento che verrà fornito in comodato d'uso gratuito

Tecnologia a immunofluorescenza

Accesso random, o accesso casuale: possibilità di accedere alla macchina dal punto di vista

analitico in modo diretto, non sequenziale, ovvero la possibilità di eseguire le analisi senza una programmazione preliminare e in modo continuo.

Questa possibilità deve essere attuabile anche nel caso di richiesta di esecuzione di test differenti.

Lettura automatica

Certificazione CE IVD

Rilevazione di sierotipi di legionella di tipo 1 e differenti dal sierotipo 1

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata sulla piattaforma MEPA entro **il giorno __/__/2023** con le modalità previste per detta procedura telematica e dovrà comprendere:

A) **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** composta da:

- 1) Dichiarazione e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000;
- 2) Dichiarazione, allegata alla presente lettera d'invito, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lg.vo 81/08 (Allegato 2) ;
- 3) **Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Legale Rappresentante della ditta (Allegato);
- 4) **PASSOE** rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio FVOE (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>) secondo le istruzioni contenute. Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie;
- 5) Dichiarazione inerente i flussi finanziari, relativamente al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, secondo il modello allegato (Allegato_tracciabilità).

La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.

Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.

Nel caso in cui la ditta concorrente abbia già partecipato a gare indette da questa Azienda nei precedenti sei mesi, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 L. 241/90, la stessa è esonerata dal presentare la dichiarazione di cui al punto A.2 avendo cura di indicare la gara per la quale è stata presentata.

B) **"DOCUMENTAZIONE TECNICA" comprendente:**

- 1) dettagliata documentazione e/o brochure tecniche dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana completa di tutte le caratteristiche tecniche;

- 2) **dichiarazione** di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 20.02.2007, secondo il modulo allegato alla presente nota, da restituire compilato e firmato dal Rappresentante Legale della Ditta completo di documento di identità
- C) **“OFFERTA ECONOMICA”**, redatta secondo lo schema previsto nell’Allegato Offerta economica”, firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, indicante i seguenti elementi
- 1) Codice identificativo Gara;
 - 2) prezzo unitario onnicomprensivo degli oneri di fornitura;
 - 3) importo complessivo della fornitura;
 - 4) percentuale dell’IVA applicabile;
 - 5) validità dell’offerta minimo 6 mesi;
 - 6) sconto percentuale su listino per l’eventuale acquisto di materiale non preventivato (se esistente), ma appartenente alla stessa categoria;
 - 7) oneri aziendali per la sicurezza;
 - 8) ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto.
- D) **Patto di integrità**
- Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l’ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.
- Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall’ASL BI, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l’esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e l’incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sarà aggiudicata a lotto unico, secondo il criterio del prezzo totale più basso (art. 95, c. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016), previa verifica della rispondenza di quanto offerto ai requisiti di capacità tecnica e professionale stabiliti all’art. 2.1.

I prodotti offerti dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali previste a pena di esclusione; la mancanza anche di un solo requisito comporterà l’esclusione dalla procedura.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purchè ritenuta conveniente per l’A.S.L. BI.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte presentate in sede di gara ai sensi dell’art. 97 D. Lg.s. 50/2016.

Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto alla Ditta offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta proposta, le quali dovranno esser fornite entro 15 gg. Lavorativi.

ART. 5 - ULTERIORI REGOLE E VICINOLI

L'offerta è impegnativa per il proponente fin dal momento della sua acquisizione da parte dell'A.S.L.

Saranno escluse dalla procedura le Ditte concorrenti che presentino offerte:

- incomplete e/o parziali;
- sottoposte a condizione;
- nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura in merito alle condizioni di contratto specificate nel presente documento;
- che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di contratto.

Saranno altresì escluse dalla procedura le Ditte concorrenti:

- coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano presentato dichiarazioni mendaci; la Stazione Appaltante, che a tal fine si riserva di procedere a verifiche d'ufficio anche a campione, trasmetterà in tal caso gli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i seguiti di competenza.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre non potrà considerarsi impegnativa per la Stazione Appaltante finché i provvedimenti non saranno perfetti ed esecutivi ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà, con provvedimento motivato:

1. di revocare insindacabilmente e in qualsiasi momento la presente gara, in ragione di cause ostative e di opportunità intervenute;
2. di riaprire i termini per la partecipazione;
3. di non aggiudicare o di aggiudicare in parte;
4. di acquisire in tutto o in parte la fornitura offerta ed aggiudicata, in relazione alle proprie disponibilità economiche, senza che le Ditte partecipanti possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

ART. 6 - PRESTAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Cauzione definitiva

Ai sensi all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti all'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dei maggiori oneri economici sostenuti dall'Azienda, in caso di ricorso a terzi, è richiesto all'aggiudicatario il versamento di una cauzione pari al 10% dell'importo presunto di affidamento.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dal D.Lgs. 50 /2016, art. 93, commi 2 e 3, e cioè:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato;

b) da fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell' albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93.

La fidejussione o la polizza assicurativa devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento.

6.2 Affidamento e stipula del contratto

A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta presentata in risposta alla presente richiesta di offerta, sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute nella presente lettera di richiesta preventivo, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la "Fornitura di diverse tipologie di beni" settore "Sanità, ricerca welfare"; ex art. 335 D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del contratto.

In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle cause di esclusione, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, verrà disposta la decadenza dall'affidamento. Contestualmente si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

6.3 Modalità e tempi di consegna e installazione

6.3.1 Apparecchiatura

E' a carico della ditta affidataria lo stoccaggio della strumentazione fino alla data di installazione.

La consegna dovrà essere effettuata franco destinatario (punto di installazione), imballo, trasporto e montaggio compresi c/o la S.C. Laboratorio analisi dell'ASL, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, previ accordi telefonici con la Struttura destinataria ed il Settore Ingegneria Clinica, presso l' Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi, 2.

L'accettazione della fornitura non solleva la ditta Aggiudicataria da responsabilità in ordine a vizi non rilevanti alla consegna.

Il collaudo del materiale installato dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale dell'ASL BI entro 30 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data dell'installazione.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità della merce, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.

Gli oneri per l'esecuzione del collaudo tecnico del sistema fornito sono a carico del fornitore.

In particolare all'atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:

- la redazione del foglio di collaudo da parte del fornitore/produttore (documento che dovrà essere controfirmato dall'ASL BI);

- la presenza di un referente tecnico della Ditta fornitrice/produttrice;
- l'assistenza tecnica alle operazioni di collaudo,
- l'impiego di eventuali strumenti di misura necessari al collaudo,
- l'effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali delle apparecchiature secondo norme CEI vigenti;
- la consegna della seguente documentazione, se prevista, in lingua italiana su supporto cartaceo e digitale:
 - o manuali d'uso, incluso il materiale di programmazione del programmatore,
 - o manuali di manutenzione,
 - o manuali service e schemi elettrici,
 - o dichiarazione di conformità delle parti impiantistiche realizzate ai sensi della L.37/2008 e ss.mm.ii.;
 - o ogni altra documentazione tecnica originale,
- la consegna di copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte.

In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi "data di accettazione della fornitura".

Il verbale di collaudo, firmato da entrambe le parti contraenti, certificherà che la fornitura potrà essere utilizzata in piena sicurezza dimostrandone la corretta installazione e la conformità a quanto offerto.

Il verbale di collaudo avrà anche valore di certificato di verifica della conformità della merce ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii.

Qualora la fornitura e l'installazione, ovvero parti di esse, non superassero le verifiche e le prove funzionali, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta. (es. riparazioni, rimontaggi, sostituzioni, di componenti).

6.3.2 Materiale di consumo

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne del materiale oggetto di fornitura franco Magazzino Economale dell'ASL BI dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La merce dovrà essere consegnata, in seguito all'emissione di regolare ordine da parte dell'ASL BI, entro un tempo massimo di 15 giorni lavorativi; in caso di ritardo, dovranno essere immediatamente assicurate, senza aggravio economico, soluzioni alternative, da concordare con la Struttura interessata, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività.

Eventuali richieste di consegna urgente dovranno essere evase entro 24 ore lavorative dall'ordine. Qualora ciò non sia possibile, la Ditta aggiudicataria provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, il quale potrà concordare la consegna parziale in attesa di ricevere la merce restante.

I documenti di trasporto dovranno indicare:

- luogo di consegna della merce,
- data e numero di ordine,
- numero del Lotto di produzione dei singoli prodotti e data di scadenza.

La Ditta aggiudicataria deve garantire che vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei materiali anche durante la fase di trasporto e, qualora le confezioni appaiano danneggiate compromettendo la qualità della merce contenuta, provvedere alla loro sostituzione su richiesta della Struttura ordinante.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della consegna almeno 3/4 della loro validità.

6.4 Controllo quali-quantitativo

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna dall'ASL BI.

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato dalla Struttura interessata all'atto della consegna da parte del Magazzino Economale. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la Struttura interessata e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del materiale consegnato.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, mentre la Ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione entro due giorni lavorativi con materiale idoneo.

L'accettazione della merce non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

L'ASL BI non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

6.5 Aggiornamento tecnologico

Deve essere garantito, nel corso della fornitura, l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature e/o dei materiali forniti e tutte le integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per intervenute rimodulazioni organizzative di natura scientifica e tecnologica, adeguando la fornitura alle esigenze dei Settori interessati.

In particolare, qualora la ditta ponga in commercio durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità, la medesima dovrà proporre i nuovi prodotti, in sostituzione di quelli aggiudicati.

Il fornitore potrà procedere, con il consenso dell'Amministrazione, alla sostituzione dei prodotti o tipo di confezionamento per i quali si renda necessario e conveniente un cambiamento con prodotti analoghi, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni di fornitura.

Nel caso la ditta affidataria si vedesse revocata la concessione di vendita da parte del fabbricante dei prodotti oggetto della fornitura, l'ASL BI non sarà soggetta ad alcun obbligo di acquisto di prodotti simili forniti in sostituzione di quelli aggiudicati ed usciti dal listino.

L'ASL BI potrà in questo caso e se economicamente conveniente, stipulare un contratto con il nuovo distributore del prodotto in questione.

6.6 Formazione del personale

Il personale individuato dovrà essere adeguatamente formato all'utilizzo della strumentazione di che trattasi.

6.7 Fatturazione e Pagamento dei corrispettivi

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall'ASL BI in seguito al completamento della procedura di accertamento della conformità della merce.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

Per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto" di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall'installazione della merce.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL BI ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016

6.8 Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del presente intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento.

6.9 Quinto d'obbligo

Il contratto può essere modificato nei soli casi previsti dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad

effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

6.10 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 la Stazione Appaltante ha l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività dell'ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine sono stati elaborati il previsto "Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza" (DUVRI n. 1054), e relativi allegati che la ditta dovrà dichiarare di accettare.

L'ASL si riserva di esercitare un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 296 D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e di procedere con richiami formali o altro tipo di penale.

6.11 Tutela della privacy

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Fornitore/Contraente dovrà impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

L'A.S.L. BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, ricorre al Fornitore/Contraente quale Responsabile del Trattamento, mediante formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto, che si intende integralmente richiamato nel presente contratto, è quello di definire le condizioni in base alle quali il Fornitore/Contraente, in qualità di Responsabile del Trattamento e come controparte dei Servizi definiti nel contratto, sia legittimato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite nonché dei relativi obblighi di legge. Si rimanda, pertanto, all'allegato "Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento" (Allegato) per la specificazione degli ulteriori aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale.

6.12 Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

6.13 Spese, Imposte e Tasse

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA.

6.14 Penalità

L'ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- 0,1 ‰ dell'importo complessivo del contratto, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, sostituzione di materiale non imputabile all'ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito;
- € 50,00 ad evento non conforme di cui all'art. 7.4.

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

L'ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto e diversi da penali e/o eventuali maggiori oneri derivanti dall'acquisto presso altri fornitori per ritardi nella consegna, verranno detratti da eventuali crediti della Ditta.

6.15 Clausola risolutiva

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l'ASL può risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

- interruzione non giustificata della fornitura;
- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art.106 comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016.
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- ulteriori inadempienze dell'Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;

- comminazione di tre penali per ritardata consegna;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento.

6.16 Controversie

Le controversie insorte tra l'Amministrazione contraente e l'Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

6.17 Norme Comuni

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché dalla

normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L..


6.18 Responsabile del Procedimento

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell'art. 31 e 111 del D.Lgs 50/2016, é RUP della presente procedura.

Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Sig.ra Monica Baldi, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015.15153448, e-mail: monica.baldi@aslbi.piemonte.it)

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELLA S.S.
LOGISTICA E ACQUISTI
Dott.ssa Leila ROSSI**



LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in persona del Direttore Generale/Legale rappresentante pro tempore in qualità di

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento UE 2016/679, ad oggetto: “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, di seguito GDPR;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. 101/2018;

PRESO ATTO che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento stabilisce che:
 - a. comma 1) *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*.
 - b. comma 3) *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”*.

VISTO il contratto/la convenzione principale “Richiesta d'offerta – RdO – sul Mepa di Consip” riguardante la fornitura di reagenti per ricerca rapida di antigeni urinari di legionella e pneumococco e relativa strumentazione in comodato d'uso gratuito occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi, oltre opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

RICORRE

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali riferibili al contratto principale alla società _____, in qualità di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

La società _____ con sede legale in _____, n. __, CAP ____ - _____
(__), Tel.: _____ - _____, fax: _____, e-mail: _____,



P.E.C.: _____ è pertanto designata Responsabile del trattamento di dati personali, secondo quanto specificato di seguito.

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal contratto principale e dalle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di settore.

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento, *delle banche dati individuate e di quelle che in futuro verranno affidate*, sono esplicitate nell'Allegato 1.

DOVERI E DIRITTI

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento.

Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo, indicato dal Titolare in quanto ritenuto adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento. A tal fine, il Responsabile, in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative descritte nell'Allegato 2 (MTO) alla presente lettera.

COMPROVA DELLA CONFORMITÀ

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante le attività e le relative procedure descritte nel documento Allegato 2 bis – MTO, coordinandosi, se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati.

Il Responsabile del Trattamento collabora con il Titolare affinché quest'ultimo possa fornire informazioni e riconoscere i diritti agli interessati, ove applicabili, così come previsto dal Regolamento 2016/679.

Pertanto:

- i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.
- il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.
- il Responsabile è tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare.
- è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti.
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare.
- il Responsabile è tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il diritto all'oblio e alla portabilità ove applicabili.
- il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza.
- i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- Il Responsabile deve redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti



all'art. 30, comma 2 del GDPR.

- il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e di diffusione dei dati personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare.
- il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
- il Responsabile si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, e ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- il Responsabile si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);
- se il Responsabile esercita funzioni di Amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 e ss.mm.ii.”, deve essere compilato e sottoscritto il modello “Amministratore di sistema”.


Il Responsabile, per l'esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l'elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di cui si avvale.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679: qualora questa attività dovesse essere messa in atto, dovranno essere garantite da parte della ditta _____, misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Eventuali ulteriori allegati alla presente Nomina, valgono esclusivamente per le parti non in contrasto con quanto dichiarato nella presente.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



Nella conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, se espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in aderenza alla specifica materia di riferimento


Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento
(Azienda Sanitaria Locale di Biella)

Data

Il Responsabile del trattamento
(_____)



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Allegato 1

PARTE I - SERVIZI

I servizi svolti dalla Società _____ ai sensi del Contratto Principale sono:

(Descrizione dei servizi svolti)

PARTE II – DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI

Descrizione del trattamento	Operazioni effettuate (con o senza l'ausilio di processi automatizzati) sui dati personali	Finalità del trattamento	Durata del trattamento	Dati personali trattati	Categorie di interessati
...	<input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione	<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____



Allegato 2 - MTO

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Si riportano di seguito i principali requisiti di sicurezza delle informazioni e delle relative misure di sicurezza

Area tematica	Requisiti
Password	Il Responsabile del trattamento manterrà le policy per password sicure per tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento.
Antivirus	Il Responsabile del trattamento manterrà un sistema antivirus e definizioni dei virus sempre aggiornati su tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento.
Hardening* della rete e del firewall * l'insieme di operazioni specifiche di configurazione di un dato sistema informatico che mirano a minimizzare l'impatto di possibili attacchi informatici che sfruttano vulnerabilità dello stesso, migliorandone pertanto la sicurezza complessiva.	Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà e implementerà gli standard di hardening della rete e del firewall per tutte le reti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento fornirà questi standard di hardening al Titolare del trattamento, su richiesta.
Designazione delle Persone Autorizzate al Trattamento	Il Responsabile del trattamento dei dati adotterà adeguate misure di sicurezza organizzativa volte ad individuare e designare le persone autorizzate al trattamento. Sarà cura del Responsabile fornire agli addetti idonee istruzioni sul corretto trattamento dei dati personali e sulle misure attuate.
Consapevolezza della sicurezza delle informazioni	Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà un programma di formazione sulla consapevolezza della sicurezza delle informazioni a garanzia che tutti gli addetti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento siano a conoscenza delle loro responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni. Il Responsabile del trattamento manterrà un registro della formazione dei dipendenti/lavoratori. Il Responsabile del trattamento fornirà il registro della formazione al Titolare del trattamento, su richiesta.
Backup	Il Responsabile del trattamento garantirà l'adozione di opportune policy di backup e predisporrà il relativo piano. In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti misure "minime": <ul style="list-style-type: none">• Numero di backup giornalieri dei dati non inferiore a due;• Verificare l'esito della procedura di Backup almeno con una cadenza giornaliera. Se si utilizzano software specifici per la pianificazione ed esecuzione di backup prevedere, se possibile, l'invio di e-mail di notifica (sia in caso positivo che negativo) anche al Responsabile della sicurezza IT;• Effettuare una volta al mese un test sulla procedura di ripristino dei dati.
Sub-Responsabili	Il Responsabile del trattamento che volesse affidarsi ad altri responsabili per l'esecuzione di attività di trattamento eseguite per conto del Titolare dovrà inoltrare formale richiesta di autorizzazione. La richiesta dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili per una valutazione, anche in termini di garanzie adeguate e di misure adatte per la protezione delle informazioni trattate.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



Allegato 2 bis – MTO

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

(Descrizione delle misure tecniche e organizzative)

**MODELLO PER LE DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI CANDIDATI IN ORDINE ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**(ai sensi della L. n° 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.)**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ (prov. _____)
in via/corso/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____
cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) _____
in qualità di _____
e quindi di Legale Rappresentante della Ditta _____
con sede in _____ CAP _____
via _____ n. _____
telefono _____ fax _____
e.mail _____
Codice Fiscale _____ P.IVA _____

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di
atti falsi e/o uso degli stessi,

informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lvo 30/06/2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA

1. Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai pagamenti
della fornitura sopra riportata sono:

ISTITUTO _____

Agenzia _____

IBAN _____

2. che le persone delegate ad operare sul conto sopra menzionato sono:

1) Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

2) Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

3) Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

4) Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

5) Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

Data _____

Timbro e firma

Per la presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non è stata richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, tuttavia, ex art. 38, comma 3, del sopra riportato D.P.R., occorre trasmettere unitamente al presente modello, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La sottoscrizione della presente impegna anche alla comunicazione di ogni possibile variazione dei dati sopra esposti, mediante comunicazione di un nuovo modello.

Con la sottoscrizione della presente, codesta Ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Il contratto con codesta Ditta si intenderà risolto nel caso in cui avvengano transazioni relative alla presente commessa senza avvalersi degli strumenti previsti dal sopra indicato articolo.

Sui documenti relativi a ciascuna transazione relativa alla presente fornitura dovrà essere sempre riportato il Codice Identificativo Gara (CIG) sopra indicato e riportato anche sul relativo ordine di acquisto/affidamento.